

Polizza Incendio



Documento informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo

Compagnia GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Incendio"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza indennizza i danni materiali ai fabbricati e/o al loro contenuto, provocati da incendio e incendio ed altri eventi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia Incendio:** L'Assicurazione indennizza i danni materiali e diretti causati ai fabbricati e/o al loro contenuto, anche se di terzi, causati da: incendio, fulmine, esplosione e scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate e altri eventi specificati negli altri documenti precontrattuali.

La Compagnia risponde nei limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza.

E' possibile acquistare alcune garanzie opzionali. Le principali comprendono i danni causati da:

- Acqua condotta;
- Eventi atmosferici;
- Fumo;
- Colaggio acqua da impianti di estinzione;
- Fenomeno elettrico, estendibile anche alle apparecchiature elettroniche;
- Implosione;
- Sovraccarico neve;
- Urto veicoli.

Ulteriori garanzie opzionali sono descritte negli altri documenti precontrattuali a cui si rinvia per maggiori dettagli.



Che cosa non è assicurato?

Se non diversamente stabilito, l'assicurazione non comprende i danni cagionati ai seguenti beni:

- x Valori e preziosi;
- x Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- x Schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- x Modelli, stampi, garbi, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- x Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e cose aventi valore artistico.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previsti limiti di indennizzo (franchigie e scoperti) meglio descritti negli altri documenti precontrattuali. Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e cose aventi valore artistico.

Principali limiti di copertura - Salva diversa pattuizione, **dall'assicurazione sono esclusi i danni**

- ! Legati a guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- ! Legati a esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! Causati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o dai rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- ! Causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- ! Causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- ! Di smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per cui è prestata l'assicurazione;
- ! Alla macchina o all'impianto in cui si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ! Di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti;
- ! Subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! Indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Sono previsti altri limiti di copertura, per il cui dettaglio si rinvia agli altri documenti precontrattuali.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- v La polizza copre i beni assicurati presso le ubicazioni indicate in polizza, all'interno del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa;
- Devi comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione;
- In caso di diminuzione del rischio, la Compagnia ridurrà il premio o le rate del premio successive alla tua comunicazione.
- Devi denunciare il sinistro alla Compagnia sinistro entro tre giorni da quando ne hai conoscenza. Sono previsti altri obblighi in caso di sinistro, per il cui dettaglio si rinvia agli altri documenti precontrattuali.



Quando e come devo pagare?

- Il pagamento del premio avviene alla scadenza pattuita. Puoi pagare mediante denaro contante (entro il limite previsto dalle attuali leggi in vigore); assegni bancari, postali e circolari (muniti della clausola di non trasferibilità); bonifici bancari.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La durata del contratto viene indicata in polizza.
- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
- Se non paghi i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.



Come posso disdire il contratto?

- Il contratto è stipulato con tacito rinnovo, salvo diversa pattuizione. Se vuoi che il contratto non si rinnovi, devi inviare alla Compagnia una disdetta, con raccomandata AR, almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza. In mancanza di disdetta tempestiva, il contratto si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente.
- In caso di sinistro, la Compagnia può recedere dal contratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del sinistro e il 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto del relativo indennizzo, con preavviso di 30 giorni. In tal caso, la Compagnia si impegna a rimborsare la parte imponibile di premio non goduta entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Polizza Incendio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Incendio"



Data di aggiornamento: 07/2023 - Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.; la sede legale è Via Marocchessa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - Pec cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. La Società è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Patrimonio netto al 31/12/2022: € 8.261.280.687 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 6.102.442.208 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generalitaly.it/note-legali>

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.114.757.111

Requisito patrimoniale minimo: € 2.957.524.169

Fondi propri ammissibili (a copertura SCR): € 19.044.881.429

Indice di solvibilità (solvency ratio): 268% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie offerte.

L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Esempio: Per la garanzia Fenomeno Elettrico la Società risponde entro il limite di euro 2.500,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

Incendio

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature;
- elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti;
- agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20m da esse;
- i danni causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- i danni prodotti dal Contraente, dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

Acqua condotta	La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime.
Acqua condotta - Spese di ricerca e di riparazione del guasto	La Società in caso di danno indennizzabile ai sensi della garanzia "Acqua condotta", indennizza le spese sostenute per: a) riparare o sostituire le parti di condutture che hanno dato origine allo spargimento di acqua; b) demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di cercare ed eliminare la rottura di cui al punto precedente.
Anticipo indennizzi	L'Assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite", a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibilmente superiore ad Euro 100.000,00 (centomila).
Caduta di satelliti e corpi celesti	La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di corpi celesti, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate.
Eventi atmosferici	La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.
Fumo	La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi.
Parziale deroga alla proporzionale	A parziale deroga di quanto previsto nelle Condizioni di assicurazione, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata della percentuale indicata nei Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime previste; qualora inferiore, rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore suddetto.
Ricorso terzi	La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente o l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato ovvero degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al paragrafo precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, sino alla concorrenza del 10% del massimale.
Sovraccarico neve	La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da crollo totale o parziale dei fabbricati, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni da bagnamento alle cose medesime.
Urto veicoli	La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato/Contraente né al suo servizio, in transito sulla pubblica via o sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza.

**Che cosa NON è assicurato?****Rischi esclusi**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

**Ci sono limiti di copertura?****Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura**

Salvo il caso previsto dall'Art.1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

La Società non indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione.

Relativamente alle opzioni/personalizzazioni

Acqua condotta

- a) i danni causati da rotture originarie da gelo;
- b) i danni causati da rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- d) i danni causati da umidità, stillo, occlusione, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti;
- e) i danni da allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati;
- f) i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Acqua condotta - Spese di ricerca e di riparazione del guasto

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Eventi atmosferici

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico neve;
 - cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre di cemento-amianto, lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Fumo

La società non risponde nel caso gli impianti non siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Ricorso terzi

Sono esclusi i danni:

- 1) a cose che il Contraente o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente o dell'Assicurato medesimo ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 C.C. e successive modifiche nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 C.C.

Sovraccarico neve

La Società non indennizza i danni:

- a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione di garanzia) ed al loro contenuto;
- c) a capannoni pressostatici, tensostrutture ed al loro contenuto;
- d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione dei fabbricati, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve;
- e) da valanghe e slavine;
- f) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 C.C.; - fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; - predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. <p>In caso di danno alla partita Merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino, compresa quella relativa alla movimentazione delle Merci, e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite sia in corso di lavorazione.</p>
	Assistenza diretta/in convenzione: Non presente.
	Gestione da parte di altre imprese: Non presente.
	Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	<p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto nelle Condizioni di assicurazione.</p> <p>Relativamente alle opzioni/personalizzazioni</p> <p>Anticipo indennizzi: L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore all'importo indicato nella tabella precedentemente indicata, qualunque sia l'ammontare del sinistro.</p> <p>Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	A seguito di recesso dal contratto, se non con effetto dalla scadenza di una rata di premio, si farà luogo al rimborso al Contraente del premio annuo pagato e non goduto, tranne le imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non prevista.



Come posso disdire la polizza?

<p>Ripensamento dopo la stipulazione</p>	<p>Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo); • ed è stato applicato lo sconto per la durata poliennale (Art. 1899 del codice civile) la cui entità è indicata nella Scheda di Polizza; <p>il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto alla naturale scadenza, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.</p> <p>Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • superiore a cinque anni (più eventuale rateo); • ed è stato applicato lo sconto per la durata poliennale (Art. 1899 del codice civile) la cui entità è indicata nella Scheda di Polizza; <p>il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato, sempreché siano state pagate cinque annualità di premio, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.</p>
<p>Risoluzione</p>	<p>Non prevista.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

A tutti i proprietari di immobili.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Incendio	25,0 %
----------	--------

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse a Generali Italia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
---	--

All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</i>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.</i> <i>Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazioni delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art.4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto.</i>
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - In caso di controversie di natura medica sulla determinazione dell'indennizzo a seguito di infortunio o malattia, possono essere risolte in via arbitrale mediante l'incarico di un collegio di tre medici. Ogni parte designa un proprio consulente, mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e scelto tra i consulenti medici legali o, in caso di disaccordo, viene designato dal presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo in cui si riunisce il collegio. L'incarico viene dato per iscritto al collegio medico, insieme a tutta la documentazione disponibile. Il luogo di svolgimento dell'arbitrato coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONDE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Polizza Incendio

Unimec Spa

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza n°

Il presente allegato MOD. POLS INC 2 - ED. 07/2023 è parte integrante della polizza

AGENZIA DI VERONA ARSENALE - 000670

**PIAZZA ARSENALE 4 - 37126 - VERONA (VR)
Telefono 0458379811
Fax 0458300394
E-mail VERONAARSENALE@CATTOLICA.IT**

GLOSSARIO

Definizioni valide per l'assicurazione in generale

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato

La persona fisica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione. Si intendono come tali le persone fisiche singole o appartenenti al nucleo familiare del contraente persona fisica, oppure lavoratori, dirigenti, collaboratori, soci e associati nel caso di contraente persona giuridica o ente.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio. Può trattarsi di persona fisica, persona giuridica o ente.

Danno

Il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza senza tener conto di eventuali scoperti e franchigie o di limiti e sottolimiti massimi di indennizzo / risarcimento ove previsti.

Danno liquidabile

Danno il cui ammontare viene determinato sulla base delle condizioni di assicurazione e applicando limiti e sottolimiti massimi di indennizzo / risarcimento, ma senza tenere conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.

Durata

Periodo di validità della Polizza, determinato concordemente tra le parti al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla Scheda di Polizza.

Franchigia

La parte di danno liquidabile, espressa in cifra fissa o in numero di giorni, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Indennità/Indennizzo

La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.

IVASS

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. L'ente ha lo scopo di vigilare sull'operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (DL 7 settembre 2005 n. 209).

Parti

Il Contraente e la Società.



Polizza

L'insieme dei documenti che provano l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio

La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La parte di danno liquidabile, espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento per cui è prestata la garanzia.

Società

Si intende per definizione e in qualunque circostanza Generali Italia S.p.A..

Definizioni specifiche per l'assicurazione incendio

Nel testo che segue si intende per:

Arredamento domestico

Il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione e loro pertinenze anche se non comunicanti (soffitte, cantine, ripostigli), oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici, attrezzature sportive e quant'altro di uso domestico e/o personale e/o inerente all'abitazione.

Sono esclusi i "beni particolari" ad eccezione di:

- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, collezioni in genere purché di valore singolo per oggetto, oppure per collezione, inferiore a Euro 2.500,00;
- preziosi per un valore complessivo non superiore a Euro 2.500,00.

Attrezzature e arredamento

Mobiliario per uffici, arredi, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, elaboratori elettronici, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente l'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

Sono compresi impianti e mezzi di sollevamento, pesa, imballaggio, nonché di traino e trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento e altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricati.

Sono esclusi i "beni particolari".

Beni particolari

- valori e preziosi;
- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e cose aventi valore artistico se di valore singolo eccedente 2.500,00 Euro;

Contenuto

Arredamento, arredamento domestico, attrezzature e merci

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi e opere di fondazione od interrato, affreschi e statue non aventi valore artistico; impianti fissi: elettrici, idrici, igienico-sanitari, termici e di condizionamento; scale mobili, ascensori e montacarichi; altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura e destinazione.

Se di **Classe 1^a** il fabbricato ha strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno (a questo effetto, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante il tetto).

Se di **Classe 2^a** il fabbricato ha strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai e armatura del tetto comunque costruiti.

Se di **Classe 3^a** il fabbricato ha strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai, pareti esterne, struttura e manto del tetto comunque costruiti.

Se di **Classe 4^a** il fabbricato ha strutture portanti verticali, solai, pareti esterne, armatura e manto del tetto comunque costruiti.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Infiammabili

Sostanze e prodotti (a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non



classificabili esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Materiali incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Materiali esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n°635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Merci

Materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria; semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo; imballaggi; supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi "beni particolari", "materiali esplosivi" e "materiali infiammabili".

Preziosi

Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura; il tutto anche se costituente macchine od attrezzi o loro parti.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Tetto - Copertura - Solai

- **tetto**: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene);
- **manto del tetto o copertura**: complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- **solai**: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Valori

Denaro, titoli di credito, documenti di pegno e ogni carta rappresentativa di valori in genere; schede telefoniche, biglietti per mezzi di trasporto in genere, buoni pasto.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 C.C.

Art.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio assicurato dal presente contratto in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.6 - Recesso in caso di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art.7 - Durata del contratto e proroga dell'assicurazione.

Il contratto ha la durata indicata sulla scheda di polizza.

Salvo diversa pattuizione e in mancanza di disdetta esercitata con le modalità di seguito esposte, il contratto scaduto si intende tacitamente prorogato per un anno.

Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale:

- inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo);
- ed è stato applicato lo sconto per la durata poliennale (Art. 1899 del codice civile) la cui entità è indicata nella Scheda di Polizza;

il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto alla naturale scadenza, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale:

- superiore a cinque anni (più eventuale rateo);
- ed è stato applicato lo sconto per la durata poliennale (Art. 1899 del codice civile) la cui entità è indicata nella



Scheda di Polizza,
il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato, sempreché siano state pagate cinque annualità di premio, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

Art.8 - Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.9 - Foro competente.

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società o l'Agenzia cui è stata assegnata la polizza.

Art.10 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10.1 - Misure restrittive - Sanctions Clause

La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Art.11 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20m da esse;
- i danni causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- i danni prodotti dal Contraente, dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'incendio;

le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art.23 - "Limite di indennizzo".

Art.12 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato ovvero dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

- h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art.13 Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) valori e preziosi;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e cose aventi valore artistico se di valore singolo eccedente Euro 2.500,00

Art.14 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.15 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art.1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 C.C.;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita Merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino, compresa quella relativa alla movimentazione delle Merci, e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite sia in corso di lavorazione;
- f) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art.1915 C.C.

Art.16 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.17 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri



o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.18 - Procedura per la valutazione del danno.

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza per avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art.19 - Mandato dei Periti.

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.16;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.20;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.20, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art.20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I Fabbricati** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante;
- II Arredamento domestico ed attrezzature** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante;
- III Merci** - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- a) per i **fabbricati**: applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- b) per **arredamento domestico, attrezzature e merci** (punti II e III): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Art.21 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art.22 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art.23 Limite di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art.1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.24 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto dall'art.12 - "Esclusioni" lettera c) delle C.G. di A.



GARANZIE AGGIUNTIVE

(INC011) Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, pari alla percentuale indicata nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie", dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite", a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibilmente superiore ad Euro 100.000,00 (centomila).

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore all'importo indicato nella tabella precedentemente indicata, qualunque sia l'ammontare del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

(INC024) Caduta satelliti e corpi celesti

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di corpi celesti, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate.

(INC050) Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

(INC081) Onda sonora

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati dall'onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o oggetti in genere.

(INC092) Parziale deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'art.21 - "Assicurazione parziale" delle C.G. di A., si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata della percentuale indicata nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie", non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, determinato sulla base delle stime di cui all'art.20 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle C.G. di A.; qualora inferiore, il disposto del medesimo art.21 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore suddetto.

(INC119) Urto veicoli

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato/Contraente né al suo servizio, in transito sulla pubblica via o sulle aree che non siano di sua esclusiva pertinenza.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione della franchigia, dello scoperto e con il massimo indennizzo (per sinistro ed anno assicurativo) previsti nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".



SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
VIA MAROCCHESA, 14 - 31021 MOGLIANO VENETO (TV)
TEL. 041 54 92 111

www.cattolica.it

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchese, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com